

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

N. 300/A/1/43634/131/P/22

Roma 4 luglio 2005

OGGETTO: Decreto Legge 30 giugno 2005, n. 115.

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori
della pubblica amministrazione.

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE
LORO SEDI
- e, per conoscenza,
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- ALLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE LORO SEDI
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA STRADALE CESENA

L'articolo 5 del Decreto-Legge 30 giugno 2005, n. 115¹, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1° luglio 2005, ha apportato significative modifiche all'art. 116 del Codice della Strada.

¹ **Art. 5. Requisiti per la guida dei ciclomotori**

1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
«1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori e' esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

- 2 -

Nel rinviare alla consultazione del testo di legge (anche sul sito Internet: www.gazzettaufficiale.it), si richiama l'attenzione sui contenuti salienti ed in particolare sui seguenti aspetti:

- secondo la nuova formulazione del comma *1-ter* dell'art. 116 C.d.S., a decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida;
- coloro che al 30 settembre 2005 abbiano già la maggiore età e non siano titolari di patente di guida possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, dimostrando il possesso dei requisiti fisici e psichici previsti per il conseguimento della patente di categoria A, compresa quella speciale;
- ai sensi del nuovo comma *1-quater*, dell'art. 116 C.d.S., con l'entrata in vigore del decreto legge 115/2005, cioè dal 2 luglio 2005, il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di

medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici di cui al comma 1-quater.»;

b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

«1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale;

1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente.»;

c) al comma 12, le parole: «lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale»;

d) al comma 13-bis, le parole: «Il minore che, non munito di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis e' soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti».

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

- 3 -

ciclomotori è subordinato anche alla verifica del possesso dei requisiti psico-fisici previsti per la patente della categoria A, compresa quella speciale;

- è stato modificato il comma *12*, dell'art. 116 C.d.S. estendendo le sanzioni amministrative per l'incauto affidamento a carico di coloro che consentono la guida del ciclomotore a persona non munita di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, fattispecie applicabile dal 2 luglio 2005 per il caso di conducente minorenni e dal 1° ottobre 2005 anche per il caso di conducente maggiorenne;
- la modifica del testo del comma *13-bis*, dell'art. 116 C.d.S., ha determinato la previsione della sanzione amministrativa pecuniaria per tutti i conducenti di ciclomotori privi di idoneo titolo di guida, sanzione applicabile ai conducenti maggiorenni solo a far data dal 1° ottobre 2005.

Per quanto precede si prega di voler dare ampia diffusione della nuova disciplina al personale operante.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dr. A. Giannella

RF/aV